

Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare

**CAPO 1
PREMESSA**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Ravenna, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radioonde e microonde.

**Art. 2
Obiettivi**

1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico, garantire l'attuazione, nell'installazione degli impianti diretti alla diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, del principio della cautela, della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, della tutela della salute e dell'ambiente e del minore impatto ambientale e paesaggistico, nonché promuovere la corretta informazione alla popolazione.

**CAPO 2
PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

**Art. 3
Programmi annuali delle installazioni**

1. Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla esposizione della popolazione, ciascun Gestore di rete per telefonia mobile presenta al Comune, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica prevista all'art.8 comma 9 della Legge Regionale n. 30/2000.

2. Finalità della programmazione è assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche attraverso il più razionale inserimento degli impianti nel territorio, perseguendo la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici a carico delle popolazioni interessate e della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. Obiettivo della programmazione è garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, privilegiando la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune anche attraverso la condivisione di siti, l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici;
4. I programmi di cui al presente articolo sono valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) per gli impianti per la telefonia mobile di cui all'art. 5.

Art. 4

Valutazione di programmi annuali

1. Ciascun Gestore presenta al Comune, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive, il Programma annuale (in cinque copie) degli impianti fissi che intende installare.
2. Il Programma, che dovrà corrispondere alle finalità e agli obiettivi di cui al succitato art. 3 punti 2 e 3, verrà presentato entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sarà corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica prevista all'art.8 comma 9 della Legge Regionale n. 30/2000.
3. Qualora uno o più gestori non presentino la rispettiva programmazione entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione dei singoli impianti seguiranno le procedure ed i tempi previsti per siti non compresi nel Programma annuale (art.7 punto1).
4. Il Programma annuale, oltre a indicare la localizzazione degli impianti, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 m) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il programma, completo dei dati precedentemente richiamati, verrà consegnato su supporto cartaceo ed informatico.
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Programmi, entro i 90 giorni successivi al 30 settembre. Di questi 90 giorni, i primi 60 sono riservati alla verifica della rispondenza della programmazione alle finalità ed al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 e pertanto le domande per il rilascio delle singole concessioni/autorizzazioni edilizie dei siti dovranno essere presentate solo dopo la decorrenza dei suddetti 60 giorni.
6. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna, in quelli delle Circoscrizioni e sulla stampa locale, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge regionale n. 30/2000.

7. Entro 30 giorni il GTV, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso di richiesta di integrazione i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
8. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali e/o alle aree di ricerca presentate e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle eventuali modifiche concordate con i gestori dovranno pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 15 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente dette modifiche non potranno essere considerate ai fini della conclusione della procedura autorizzativa.
9. Il GTV effettua una prima valutazione e redige una relazione tecnica che verrà trasmessa, unitamente ai Programmi, alle Circoscrizioni comunali per l'acquisizione del parere delle stesse, parere che dovrà pervenire all'ufficio richiedente entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
10. Il Gruppo Tecnico di cui all'art. 5 procede ad effettuare la valutazione tecnica definitiva dei programmi, ivi compresa la valutazione delle osservazioni presentate, redigendo apposita relazione conclusiva.
11. Nella relazione conclusiva sono individuati gli impianti puntualmente identificati nei programmi che rispettano la normativa vigente e quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto previsto dagli artt. 12 e 13. Per i siti indicati come aree di ricerca, la relazione può indicare prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione del sito puntuale.
12. Il Comune autorizza l'installazione degli impianti previsti nei Programmi o parte di essi sulla base della relazione conclusiva del GTV. L'autorizzazione verrà rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro i 90 giorni decorrenti dal 30 settembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 in relazione alla necessità di richiedere la concessione/autorizzazione edilizia ove prevista dalla legge e dai Regolamenti edilizi vigenti. Il Consiglio Comunale verrà informato, in aula, relativamente alla relazione conclusiva di cui al punto 11. Il relativo atto non verrà sottoposto a votazione.

ART. 5

Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione.
2. Tale gruppo, coordinato da un funzionario del Comune di Ravenna, è costituito da rappresentanti degli uffici comunali coinvolti e da personale di Arpa ed AUSL.
3. Arpa ed AUSL formalizzano i pareri di competenza nell'ambito dell'attività del GTV.

ART. 6

Autorizzazione dei singoli impianti inclusi nella pianificazione annuale

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessiti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti della concessione o autorizzazione edilizia, le domande di concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive corredate dalla documentazione necessaria per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia e per l'espressione del parere ARPA e AUSL. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda potrà essere richiesta la presentazione di documentazione integrativa; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
2. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, fermo quanto stabilito al punto 6 dell'art.4, avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Al rilascio dell'Atto concessivo/autorizzativo seguirà comunicazione, da parte dello Sportello Unico, di conclusione del procedimento.
3. I Gestori garantiscono di comunicare al Comune, Arpa ed AUSL, entro 20 giorni, l'avvenuta attivazione e/o modifica degli impianti autorizzati/concessionati per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico relativa all'area di installazione.
4. Ogni e qualsiasi modifica dell'impianto seguirà l'iter procedurale indicato dal presente regolamento.

ART 7

Autorizzazione di singoli impianti non previsti nella programmazione annuale

1. In casi particolari e per motivate esigenze di copertura del servizio, singoli impianti non previsti dal Programma annuale potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure di informazione di cui all'art. 15 e la relativa autorizzazione/concessione verrà rilasciata, entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista, fermo restando che le domande di autorizzazione/concessione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali.
2. Nel caso di variazioni degli impianti installati rispetto all'autorizzato, modifiche che comunque non interessino il manufatto, i gestori si impegnano ad inviare preventivamente al Comune, tramite lo Sportello Unico delle imprese, la documentazione relativa, che sarà trasmessa ad Arpa ed AUSL al fine di ottenere, entro 60 giorni, la necessaria autorizzazione.

ART 8

Impianti mobili e stagionali

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di concessione/autorizzazione edilizia e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.
2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
 - a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
 - b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi.
 - c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.
3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - parere favorevole di Arpa e dell'AUSL;
 - descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.
4. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc..), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3 .
5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste all'art. 17 della Legge Regionale 30/2000.
6. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. La concessione/autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

CAPO 3
CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART 9

Catasto

1. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpa, realizza ed aggiorna il catasto delle stazioni radio base esistenti, corredato delle caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata.

ART 10

Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

1. Al fine di inquadrare l'intera pianificazione secondo i criteri di cui all'art.2 e per la generale caratterizzazione del territorio, viene realizzata ed aggiornata, con il coordinamento di Arpa, la mappatura del fondo elettromagnetico.

ART 11

Vigilanza e controllo

1. Il Comune effettuerà attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per prevenire forme di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi di ARPA ed AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 44 del 19 aprile 1995. Verrà promosso il monitoraggio con carattere di continuità partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate direttamente da Arpa secondo le modalità definite con apposito Accordo.
3. Arpa effettuerà verifiche strumentali, successivamente all'installazione dell'impianto nei punti ritenuti più significativi, nei seguenti casi:
 - a) Qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai c.e.m. sia superiore a 1.5 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
 - b) nelle aree sensibili (aree con attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche);
 - c) in tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale, se ne ravveda l'opportunità.

CAPO 4

DIVIETI, LIMITAZIONI, PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 12

Divieti di localizzazione

1. Le localizzazioni di impianti SRB sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n.11 del 1988, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale. Si precisa che gli edifici di valore storico-architettonico e monumentale sono quelli individuati dal DLgs 490/99 e relativo regolamento e che le attrezzature sanitarie assistenziali e scolastiche (delimitate dal perimetro esterno) sono individuate e specificate dalle norme di attuazione del vigente PRG/93 e relativa cartografia. Si specifica, inoltre, che per “aree con attrezzature sanitarie” sono da intendersi quelle ove è prevista la degenza, fino a diversa identificazione normativa e/o giurisprudenziale.

Art. 13

Limitazioni

1. Nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie assistenziali e scolastiche, nonché in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, la localizzazione di nuovi impianti avviene perseguendo l’obiettivo di qualità di 3 V/m valutato ai recettori.
2. Deve essere mitigato, per quanto possibile, l’impatto visivo delle stazioni radio base e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio.
3. In riferimento al punto 2, nelle frazioni geografiche del Comune di Ravenna i nuovi impianti ripetitori saranno dislocati all’esterno dei centri abitati (definiti ai sensi del comma 6 dell’art.A-5 della L.R. n.20/2000) quando questo, a parità di servizio offerto, garantisca la minimizzazione dell’esposizione all’inquinamento elettromagnetico per la popolazione complessivamente interessata.

Art. 14

Risanamenti degli impianti fissi

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relativi ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile si richiama quanto previsto dalla normativa vigente art. 10 della legge regionale n. 30/2000.
2. Gli impianti in essere all’entrata in vigore del presente Regolamento devono tendere a perseguire l’obiettivo di qualità previsto al comma 1 dell’art 13 attraverso un percorso concertativo con i soggetti gestori.

CAPO 5

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Art. 15

Partecipazione

1. Il Comune da notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna, in quelli delle Circostrizioni e sulla stampa locale fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge regionale n. 30/2000.
2. Il Comune assicurerà alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in Atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 16

Informazione

1. Verranno organizzate, in collaborazione con Arpa e AUSL, iniziative di informazione della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico

Art 17

Sanzioni

1. Per quanto concerne le sanzioni si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art 18

Disposizioni finali

1. Si richiamano in quanto compatibili i contenuti dei seguenti documenti:
 - a) "Protocollo di intesa per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare compresi quelli mobili".;
 - b) "Accordo fra Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna ed AUSL di Ravenna e Arpa Sezione di Ravenna"